Decreto 27 febbraio 2015

pubblicato nella G.U. - Serie Generale - n. 56 del 9 marzo 2015

**MINISTERO DELL'INTERNO  
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI**  
Direzione Centrale della Finanza Locale   
  
IL DIRETTORE CENTRALE

Visto l’articolo 1 bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, che ha previsto l’assegnazione ai comuni, alle province, alle comunità montane, nonché alle I.P.A.B (ora A.S.P. a seguito del riordino disciplinato dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207), di un contributo erariale corrispondente alla spesa sostenuta dagli enti stessi per il personale cui è stata concessa l’aspettativa per motivi sindacali;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Vista la legge della Regione Siciliana 24 marzo 2014, n.8 relativa alla "Istituzione dei liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane";

Ritenuto che Città metropolitane e liberi Consorzi comunali debbano essere considerati tra gli enti assegnatari del contributo erariale di cui al predetto articolo 1 bis del decreto-legge n. 599 del 1996;

Considerata la disciplina sulle aspettative sindacali previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali;

Visto il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in materia di Federalismo Fiscale;

Visto il documento approvato dalla Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale (Copaff) nella seduta del 22 febbraio 2012 dal quale si evince che il contributo per aspettativa sindacale viene individuato come trasferimento non fiscalizzato;

Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della Pubblica Amministrazione che prevedono, tra l’altro, la digitalizzazione dei documenti, l’informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;

Ritenuta la necessità di ridefinire il modello di certificazione e le modalità di trasmissione che gli enti interessati devono compilare per richiedere il contributo erariale predetto per l’anno 2015;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto, pertanto, che l’atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nella approvazione di un modello di certificato i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

DECRETA  
Articolo 1  
Spesa ammissibile al rimborso

L’espressione “aspettativa per motivi sindacali” utilizzata dal legislatore deve intendersi riferita all’istituto del “distacco sindacale”, pertanto solo gli Enti, di cui all'articolo 2, che hanno sostenuto, nell’anno 2014, oneri per il personale cui è stato concesso il distacco per motivi sindacali, sono legittimati alla trasmissione del modello.

Articolo 2  
Modello di certificazione e soggetti destinatari

1. E’ approvato il modello di certificazione informatizzato, distinto per tipo di Ente, con il quale i comuni, le province, le Città metropolitane, i liberi Consorzi comunali, le comunità montane e le I.P.A.B (ora A.S.P.), ad esclusione degli enti appartenenti alle regioni Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta, certificano le spese sostenute per il personale cui è stata concessa, nell’anno 2014, l’aspettativa per motivi sindacali-*rectius*distacco per motivi sindacali.

2. Il modello cartaceo, allegato A al presente decreto, costituisce solo la rappresentazione grafica del modello vero e proprio giacente sui sistemi informatizzati del Ministero dell’interno - Direzione Centrale della Finanza Locale.

3. La certificazione dovrà essere compilata esclusivamente con metodologia informatica, avvalendosi dell’apposito documento informatizzato che sarà messo a disposizione degli Enti sul sito web istituzionale della Direzione Centrale della Finanza Locale, a decorrere dal **1° aprile 2015 e fino alle ore 14:00 del 1° giugno 2015.**

Articolo 3  
Modalità, termini e specifiche di trasmissione

1. La certificazione delle spese sostenute nell’anno 2014 per il personale cui all’articolo 2, deve essere trasmessa al Ministero dell’interno - Direzione Centrale della Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, entro il termine perentorio **delle ore 14:00 del 1° giugno 2015**, a pena di decadenza.

2. Per la validità della comunicazione, la certificazione deve essere debitamente sottoscritta, mediante apposizione di firma digitale, dal segretario dell'ente, dal responsabile del servizio finanziario e dai componenti dell'Organo di revisione contabile (almeno due, oppure una unica sottoscrizione per gli organi composti da un solo membro), debitamente e preventivamente censiti nell'Area Certificati del sito web della Direzione centrale della Finanza Locale del Ministero dell'interno.

3. Il modello informatizzato potrà avere una veste grafica leggermente difforme [**dall’allegato cartaceo al presente decreto**](http://finanzalocale.interno.it/circ/dec4-15all.pdf), senza tuttavia alterarne il contenuto.

4. Il modello eventualmente trasmesso con modalità e termini diversi da quelli previsti dal presente decreto non sarà ritenuto valido ai fini del rimborso degli oneri sostenuti nell’anno 2014 per il personale cui è stata concessa l’aspettativa per motivi sindacali-*rectius*distacco per motivi sindacali.

5. Le firme digitali dell'Organo di revisione contabile devono essere pari almeno alla maggioranza dei componenti, in particolare devono spuntare l'apposita casella:

-  i comuni che hanno un solo revisore, ai sensi dell’articolo 234, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e sue successive modificazioni;

-  le I.P.A.B (ora A.S.P.), il cui Organo di revisione contabile sia costituito da un solo componente.

6. L’eventuale invio di documentazione aggiuntiva che pregiudichi la certezza del dato riportato nel modello già trasmesso telematicamente comporta la non validità dello stesso ai fini del rimborso degli oneri in argomento.

7. E’ data facoltà agli Enti, che avessero necessità di rettificare i dati già trasmessi, di inoltrare una nuova certificazione, sempre telematicamente e comunque entro il termine di trasmissione fissato al precedente comma 1.

*Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.*

Roma, lì 27 febbraio 2015

Giancarlo Verde